

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07242/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7242 del 2025, proposto dall'Associazione di promozione sociale (APS) Verdi Ambiente e da Tintori Francesca Romana, in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato informale di via Scrivia, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Libutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, non costituita in giudizio;

nei confronti

Frales s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 173;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 04972/2025, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Frales s.r.l. e del Ministero della cultura;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che, in relazione al *fumus boni iuris*, le questioni sollevate con il presente atto di appello necessitano di un approfondimento nella più idonea sede di merito;

Considerato, inoltre, che deve ritenersi sussistente il *periculum in mora*, alla luce della irreversibile alterazione dello stato dei luoghi dedotta in appello, con conseguente necessità di mantenere la *res adhuc integra* fino alla decisione di merito, anche avuto riguardo al bilanciamento dei contrapposti interessi;

Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta):

- accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Carbone, Presidente

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosario Carrano

IL PRESIDENTE
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO